



TRIBUNALE ORDINARIO di PISA

SEZIONE CIVILE

DECISIONE A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE EX ART. 281-sexies c.p.c.

VERBALE DI UDIENZA DELLA CAUSA n. r.g. **4455/2021**

Oggi 28/04/2022, ore 12.52, davanti al giudice dott.ssa Alessandra Migliorino sono comparsi:

per [REDACTED] l'avv. ENRICO CRISTIANI in sostituzione dell'avv. MATTEOLI MAURIZIO;

per [REDACTED] [REDACTED] sostituzion [REDACTED]
[REDACTED]

Il Giudice,

lette le note conclusive depositate nel fascicolo informatico, invita i difensori a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.

La difesa attrice si riporta alle memorie conclusionali e richiama la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1676/2021, che riporta orientamento contrastante a quello avallato dalla sentenza del medesimo Tribunale, richiamata dalla controparte. Insiste per l'accoglimento dell'opposizione.

La difesa convenuta si riporta alle difese depositate e chiede pertanto il rigetto dell'opposizione.

Il Giudice,

letto l'art. 281-sexies c.p.c.,

pronuncia la sentenza di seguito allegata, dando lettura del dispositivo e della motivazione.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pisa

- Sezione Civile -

in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, all'odierna udienza ha emesso e dato lettura della seguente

SENTENZA

contestuale ex art. 281-sexies c.p.c.

nella causa civile di primo grado iscritta al n **4455** del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno **2021**, pendente



tra

[REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliato in San Miniato (PI), Piazza Guido Rossa n.21 presso lo studio dell'avvocato Maurizio Matteoli, che lo rappresenta e difende giusta procura ex art. 83, co. 3, c.p.c. da intendersi apposta in calce all'atto di citazione

opponente

e

[REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in [REDACTED] ed elettivamente domiciliata in Pisa, Via Cavour n. 27, presso lo studio [REDACTED] che la rappresenta e difende congiuntamente [REDACTED] per procura depositata ex art. 83, co. 3 c.p.c. da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione

opposta**OGGETTO:** opposizione all'esecuzione.Conclusioni

all'udienza del 28.04.2022 i procuratori delle parti così concludevano:

- per [REDACTED] *"La difesa attrice si riporta alle memorie conclusionali e richiama la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1676/2021, che riporta orientamento contrastante a quello avallato dalla sentenza del medesimo Tribunale, richiamata dalla controparte. Insiste per l'accoglimento dell'opposizione"*;

si legge nelle richiamate note conclusive: *"Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, accertata la natura assicurativa dei contratti sottoscritti dal [REDACTED] dichiarare le somme pignorate dalla [REDACTED] impignorabili, ai sensi dell'art.514 c.p.c. e 1923 c.c. e per l'effetto disporre la liberazione delle somme dal vincolo del pignoramento. Con vittoria di spese e competenze, oltre IVA, CAP, e rimborso spese generali da liquidare al procuratore che si dichiara antistatario"*;

- per [REDACTED] *"La difesa convenuta si riporta alle difese depositate e chiede pertanto il rigetto dell'opposizione"*;

si legge nelle richiamate note conclusive: *"Voglia il Tribunale di PISA, contrariis reiectis, rigettare l'opposizione all'esecuzione proposta ex art. 615 II° Cpc da [REDACTED] con atto di citazione notificato il 29.11.2021 e comunque ogni domanda ed eccezione proposta dal debitore esecutato siccome infondati in fatto e in diritto. Vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali ex DM 10.3.2014 n. 55 di entrambe le fasi"*.

Motivi della Decisione

1. Fatti controversi e delimitazione del *thema decidendum*.

Emerge *per tabulas* che, con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 11.3.2021, la [REDACTED] pignorava tutti i crediti e/o somme dovute da ALLIANZ Spa, FIDEURAM VITA Spa e CNP Unicredit Vita Spa al [REDACTED] si trattava di somme versate ed accumulate dal medesimo [REDACTED] in virtù di tre contratti di assicurazione sulla vita del tipo "Index/Unit Linked".

In sede di udienza di comparizione, del 20.04.2021, il contraente [REDACTED] eccepiva l'impignorabilità di dette somme ai sensi dell'art. 1923 c.c., trattandosi di crediti nascenti da contratti assicurativi, così come dichiarato dai terzi pignorati nelle comunicazioni ex art. 547 c.p.c.

Il Giudice dell'esecuzione, sospesa l'esecuzione, assegnava il termine perentorio di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di opposizione.

Il debitore [REDACTED] introduceva quindi il presente procedimento di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., eccependo l'insussistenza del diritto del creditore a procedere *in executivis* attesa l'impignorabilità ex art. 1923 c.c. delle somme da esso accumulate per effetto della sottoscrizione di tre polizze vita Index-Unit Linked.

Il creditore opposto, nel costituirsi, eccepiva il diverso inquadramento delle suddette polizze nei contratti finanziari di investimento, con conseguente pignorabilità delle somme accumulate dal [REDACTED] in virtù delle stesse.

In particolare, la parte convenuta precisava come le Polizze Vita Index/Unit Linked pignorate rappresentano veri e propri prodotti finanziari (e non assicurativi, come sostenuto dalla controparte), atteso che la pattuizione negoziale non prevedeva alcuna garanzia del capitale investito e, anzi, il rischio di perdita del capitale veniva posto interamente a carico del Cliente, mentre la Compagnia percepiva il premio e le spese di emissione della polizza (commissioni) senza alcun rischio. Deduceva quindi come la causa giuridica delle polizze "index linked" non fosse assicurativa, di garanzia, trattando piuttosto di prodotti finanziari a tutti gli effetti, riscattabili in qualsiasi momento senza alcuna garanzia per l'assicurato, nemmeno per il recupero del valore investito.

In tale ottica, le polizze "index/unit linked", in ragione dello scopo prevalentemente finanziario, risultano pienamente assoggettabili a pignoramento e quindi estranee all'ambito di applicazione dell'eccezione di cui all'art. 1923 c.c. (per assenza di finalità di carattere previdenziale).

Nelle more del presente procedimento di merito, il creditore presentava tuttavia reclamo avverso l'ordinanza di sospensione dell'esecutorietà emessa dal Giudice dell'esecuzione, eccependo



appunto la non riconducibilità delle polizze oggetto dell'esecuzione, alla previsione di cui all'art. 1923 c.c. (procedimento R.G. n. 3906/2021). Con ordinanza del 10.02.2022 il Tribunale di Pisa, pur riconoscendo il contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione giuridica, rigettava il reclamo.

Successivamente, all'udienza di comparizione del 17.2 2022, la parte attrice precisava le conclusioni come da atto di citazione e ritenendo la causa vertente solo su questioni di diritto, chiedeva che venisse decisa. La difesa opposta chiedeva i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.

Infine, considerato che la controversia verte unicamente della qualificazione giuridica dei contratti dai quali ha avuto origine il diritto di credito pignorato, ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 1923 c.c., si assegnava alle parti breve termine per il deposito di note conclusive e veniva disposto rinvio all'odierna udienza *ex art. 281-sexies* c.p.c.

2. Merito della lite.

Tali *l'exkursus* processuale e i fatti controversi, il *thema decidendum* verte, come anticipato, unicamente della qualificazione giuridica delle polizze vita "Index Linked" e "Unit Linked" in termini di prodotti assicurativi (con scopo previdenziale) ovvero di prodotti finanziari (con scopo di investimento).

La questione, lungi dall'aver rilevanza squisitamente teorica, ha in realtà profonde ricadute applicative, posto che, qualora tali contratti fossero qualificati di "assicurazione sulla vita" *ex art. 1919 c.c.*, non troverebbe applicazione il divieto di pignorabilità previsto dall'art. 1923, comma 1, c.c. (a tenore del quale "*Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare*"), con conseguente sussistenza del diritto del creditore di assoggettare ad esecuzione forzata gli importi eventualmente maturati.

Questo Giudice non ignora che sulla questione giuridica si registrano posizioni ermeneutiche (e dottrinali) contrastanti, come del resto emerge dalle diverse deduzioni delle parti che si riportano all'una o all'altra tesi.

Prima di esaminarle *funditus*, occorre ricordare che l'"assicurazione vita" cui si riferisce il Codice Civile è il contratto (aleatorio e a prestazioni corrispettive) con cui l'assicuratore, dietro versamento di un premio unico o periodico, si obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento incerto attinente alla durata della vita umana. Nel dettaglio, l'assicurazione sulla vita "per il caso di vita" è quella in cui l'assicuratore è obbligato a pagare se ad un dato momento una persona è ancora in vita; diversamente, nell'assicurazione "per il caso di morte" l'assicuratore è obbligato a pagare se a un dato momento una determinata persona è morta.

Tale contratto favorisce l'accumulo di capitale a fini previdenziali, in modo che, al verificarsi



dell'evento demografico assicurato, la prestazione dell'assicuratore consenta al contraente o a terzi beneficiari di far fronte ai bisogni collegati a tale evento. Per assicurare la realizzazione di tale scopo, l'art. 1923 c.c. ha introdotto una previsione (eccezionale) di impignorabilità.

La diffusione sul mercato di "Polizze Linked", vale a dire agganciate all'andamento di indici di borsa o di fondi di investimento ha determinato l'innesto di una componente finanziaria all'interno della tipologia contrattuale assicurativa, creando non poche difficoltà nell'individuazione della linea di confine tra contratto di assicurazione e contratto di finanziamento, con tutto ciò che ne consegue in termine di regime giuridico applicabile, nonché di pignorabilità/impignorabilità dei relativi crediti. A fini di completezza, si rammenta che tra le "Polizze Linked" si annoverano sia le polizze "Unit Linked" (l. n. 742/1986, Allegato A, ramo III) sia quelle "Index Linked" (d.lgs. n. 209/2005, art. 2), il cui ammontare dei premi e del capitale (o rendita) varia, rispettivamente, in base ai titoli di borsa (azioni, obbligazioni, derivati ecc.) o a indici e valori di riferimento (Es. Tasso Euribor, il prezzo dell'oro, ecc.).

In punto di qualificazione giuridica, un primo orientamento interpretativo (Cass. civ. n. 29583/2021; Cass. civ., n. 10333/2018; Trib. Savona, 4 gennaio 2021, n. 2; Corte d'Appello Firenze, 28 settembre 2018, n. 2214) ritiene che, a prescindere dal *nomen iuris* utilizzato dai contraenti e dalla disciplina normativa dettata dal Codice delle Assicurazioni, i contratti "Polizze Linked" rinvencono la propria ragione giustificativa nella finalità di investimento e quindi, a voler valorizzare il dato sostanziale, non rientrano nella previsione di eccezionale impignorabilità di cui all'art. 1923 c.c., ristretta ai soli contratti con scopo (e quindi causa) previdenziale.

In particolare, i fautori del richiamato orientamento affermano che: 1) la mera previsione delle polizze "Unit Linked" all'interno del Codice delle Assicurazioni private non determina automaticamente la loro inclusione nello schema legale del contratto di assicurazione (artt. 1882-1895 c.c.), essendo al contrario necessaria una valutazione *caso per caso*, a seconda delle pattuizioni negoziali inserite nel contratto individualmente considerato; 2) per polizze vita "a contenuto finanziario" si intendono le polizze in cui la componente vita e di investimento è preponderante rispetto a quella demografica-previdenziale tipica delle polizze di cui all'art. 1919 c.c., poiché al posto dell'obbligo restitutorio in capo all'impresa di assicurazione viene conferito una sorta di mandato di gestione del denaro investito e l'investitore matura il diritto al mero risultato di gestione, che varia al variare di una serie di fattori. E ciò vuol dire che se il contratto offre garanzie di conservazione del capitale, si è in presenza di un contratto di assicurazione, mentre se il rapporto è caratterizzato dal rischio di perdere il capitale, si tratta di contratto di finanziamento.



Un secondo e più recente orientamento (Cass. civ., n. 6319/2019) afferma, invece, che i contratti “Unit Linked” sono caratterizzati da *causa mista* (presentando sia componente assicurativa sia componente finanziaria) e che la porzione assicurativa della complessiva causa negoziale deve essere concretamente rapportata ad una valutazione effettiva del rischio demografico, rispetto al quale il Giudice di merito deve condurre un accertamento avente ad oggetto l’orizzonte temporale e la tipologia dell’investimento.

Ebbene, a prescindere dalla ricostruzione in termini di consapevole contrasto ermeneutico o di mera evoluzione interpretativa, ispirata all’esigenza di vagliare e accertare la causa del contratto “in concreto” (in applicazione del noto principio di cui a Cass. civ., n. 10496/2006) e condizionata dalle peculiarità dei casi di volta in volta esaminati, questo Giudice ritiene di aderire a tale secondo orientamento, in quanto maggiormente aderente alla *ratio* sottesa all’art. 1923 c.c. e alla sua interpretazione costituzionalmente orientata, nonché alla giurisprudenza della CGUE e alla normativa di derivazione europea.

In primo luogo, sono proprio coloro che sostengono il primo orientamento (v. ex multis, Trib. Palermo ord. 22 gennaio 2022) a riconoscere che la Suprema Corte a Sezioni Unite (peraltro nell’unico caso in cui la decisione concerneva proprio l’art. 1923, comma 1, c.c.) ha sancito il principio di diritto secondo cui occorre adottare un’interpretazione estensiva della predetta disposizione “in virtù del rilievo costituzionale della previdenza che esso è diretto a tutelare unitamente ad eventuali e, in via misura concorrenti finalità di risparmio [...]” (v. Trib. Verona, ord. n. 19 aprile 2019).

E dal momento che l’interpretazione estensiva dell’impignorabilità può arrivare a comprendere anche contratti di assicurazione nelle diverse modulazioni che, in concreto, gli stessi possono assumere, ivi comprese le ipotesi in cui gli stessi assumano anche natura di prodotti finanziari, non sembra potersi condividere l’orientamento restrittivo prospettato da altra giurisprudenza.

Inoltre, la prospettata interpretazione estensiva – volta a fornire concreta attuazione al valore della previdenza, legata ai bisogni dell’età post lavorativa o derivante dall’evento morte di colui che percepisce redditi dei quali anche altri soggetti si avvalgano – consente di superare l’eccezione (sollevata anche dalla difesa opponente) di inapplicabilità della previsione eccezionale di cui all’art. 1923 c.c. (in deroga all’art. 2740 c.c.) a contratti diversi da quelli espressamente contemplati dal legislatore, trattandosi di operazione ermeneutica pacificamente ammessa anche in presenza di disposizioni di carattere eccezionale (art. 14 prel. c.c.).

In secondo luogo, l’interpretazione estensiva del divieto di cui all’art. 1923 c.c. si pone in linea con l’interpretazione lata della nozione di “contratto di assicurazione” offerta dai Giudici di



Lussemburgo, laddove hanno affermato che vi rientrano anche le “polizze Linked” (CGUE C-542/16, sentenza del 31 maggio 2018, che ha ribadito che le polizze assicurative del III Ramo, comprese le Unit Linked, possono comportare guadagni o perdite finanziarie al contraente/ai beneficiari in caso di verificarsi dell’evento morte dell’assicurato, e che pertanto rientrano a pieno titolo nella nozione di *operazioni assicurative*; CGUE C-166/2011, sentenza del 1 marzo 2012, che ha ritenuto, per prima, che i contratti di assicurazione sulla vita collegati a fondi di investimento – Unit Linked – sono da considerarsi a tutti gli effetti contratti di assicurazione appartenenti al ramo vita, come rilevato dal combinato disposto dell’art. 1 della direttiva 1979/267).

In sintesi, come condivisibilmente osservato dal Tribunale di Firenze, in altra recente pronuncia (sentenza 11 febbraio 2020, n. 407), la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato che il sinallagma assicurativo consiste esclusivamente nel binomio “versamento del premio/prestazione in caso di sinistro”, senza che possano assumere rilievo in senso contrario valutazioni circa l’allocazione del rischio finanziario relativo ai fondi sottostanti la polizza.

In più occasioni, la Corte di Giustizia ha osservato che la qualifica di “polizza vita” (quindi assicurativa) prescinde dalla valutazione del rischio finanziario e demografico, fondandosi esclusivamente sulla correlazione tra il premio versato dall’assicurato e la prestazione dell’assicuratore al verificarsi dell’evento di cui al contratto; per rientrare nella nozione di contratto di assicurazione un prodotto di investimento deve quindi prevedere il pagamento di un premio da parte del contraente e, in cambio di tale pagamento, la fornitura di una prestazione da parte dell’assicuratore al momento del decesso dell’assicurato o del verificarsi di un altro evento dedotto in contratto.

In terzo luogo, la natura assicurativa dei prodotti finanziari in parola è stata confermata dal d.lgs. n. 68/2018, attuativo della Direttiva UE 2016/97 (IDD), che – al fine di armonizzare la normativa interna a quella europea – si occupa del “prodotto assicurativo di investimento” e non più del “prodotto finanziario emesso da impresa di assicurazione”, modificando sia il Codice delle Assicurazioni private, sia il TUF, espungendo da quest’ultimo la precedente definizione di “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione”.

Di conseguenza, al fine di valutare se possa applicarsi, ai contratti in esame, il divieto di pignorabilità dettato dall’art. 1923, comma 1, c.c., occorre accertare – in concreto e con indagine riferita ai tre contratti dai quali hanno avuto origine i crediti pignorati – se gli stessi presentino, nella sostanza, il contenuto dei contratti di assicurazione sulla vita, e precisamente: 1) scopo previdenziale e non indennitario, vale a dire la circostanza che il contratto sia finalizzato a soccorrere l’assicurato, in



ipotesi di sua sopravvivenza; 2) l'alea, ossia il rischio che l'assicuratore corre laddove l'assicurato sopravviva al termine contrattualmente previsto, dovendo pagare il capitale; 3) premio ancorato al rischio demografico, e cioè la determinazione del premio in ragione dell'età anagrafica dell'assicurato; 4) il pagamento obbligatorio e periodico del premio; 5) la durata prolungata.

Nella fattispecie, le polizze oggetto di causa sono senza dubbio inquadrabili tra i prodotti assicurativi appartenenti al ramo vita, seppure presentino anche elementi propri dei contratti di finanziamento.

Il contratto di cui all'all. 1 (fascicolo parte opponente), denominato "Contratto di assicurazione sulla vita multiramo: unit linked, con partecipazione agli utili e di puro rischio", è caratterizzato da causa mista, insieme assicurativa e finanziaria, come emerge dalla lettura delle singole clausole. La causa finanziaria si ricava dall'investimento del premio in un fondo, nonché previsione secondo la quale in caso di decesso dell'assicurato dopo un anno dalla conclusione del contratto, l'assicuratore liquida un controvalore dei fondi interni, con maggiorazione (a seconda dell'età dell'assicurato al momento del decesso), "senza alcuna garanzia di capitale" (pag. 4 della proposta contrattuale accettata). Di contro, sono indici della causa assicurativa la previsione di un rischio demografico, il fatto che la prestazione dell'assicuratore sia legata ad un evento della vita (morte dell'assicurato, pag. 4 del contratto), garanzia di rendimento minima (che sembra realizzare la funzione previdenziale).

E tale conclusione non è confutata dalla previsione di un rischio di perdita del capitale, posto che permane in ogni caso il rischio demografico; infatti, pur attuandosi un parziale trasferimento del rischio dall'assicuratore all'assicurato in ordine al valore finale della prestazione, il contratto mantiene comunque funzione assicurativa, con conseguente applicabilità del regime codicistico in tema di contratti assicurativi, ivi compresa la norma che disciplina il divieto di pignorabilità delle somme dovute dall'assicuratore (art. 1923, comma 1, c.c.)

Ad analoghe conclusioni si perviene in relazione al contratto di cui all'all. 2 (fascicolo parte opponente), denominato "Assicurazione sulla vita nella forma Vita Intera di tipo Unit Linked".

Anche in tal caso, accertata la natura assicurativa del contratto (data dalla previsione del versamento di un premio periodico, dalla previsione del rischio demografico, in quanto la prestazione – sebbene agganciata al valore di un fondo - è comunque dovuta al verificarsi di un evento della vita umana, la durata prolungata) e insieme finanziaria (data dalla previsione del valore della controprestazione dell'assicuratore agganciata all'oscillazione del valore di determinati fondi interni o esterni), il contratto è sussumibile nell'ipotesi di cui all'art. 1923 c.c., in quanto la Banca Fideuram si è obbligata a pagare un capitale al verificarsi del decesso dell'assicurato (si legge a pag. 7 del contratto: "In caso



di decesso dell'Assicurato, la Compagnia si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati il capitale maturato, pari alla somma dei controvalori delle quote dei Fondi associati al contratto. Tale importo viene aumentato di una percentuale variabile in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso e del Cumulo dei Versamenti Netti (CVN) effettuati sul contratto alla data del decesso").

Deve dirsi lo stesso per il contratto (Prodotto Unit Linked di cui all'all. 3 (fascicolo di parte opponente), nel quale l'assicuratore, dietro versamento di un premio periodico, si è obbligato a corrispondere un determinato importo, per il caso di decesso dell'assicurato, in favore di due beneficiari (appartenenti al nucleo familiare), con previsione che il valore della controprestazione dipende dall'andamento dell'investimento del premio in fondi interni.

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, l'opposizione deve essere accolta, con conseguente declaratoria di inefficacia del pignoramento eseguito dalla parte opposta dei crediti nascenti dai tre contratti assicurativi per cui è procedimento (conclusi dall'opponente rispettivamente con Allianz Vita, Fideuram Vita e Unicredit Vita).

3. Spese di lite.

Trattandosi di controversia avente ad oggetto una questione giuridica intorno alla quale si registrano orientamenti interpretativi eterogenei, le stesse devono essere interamente compensate tra le parti (art. 92 c.p.c.).

Per Questi Motivi

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- **accoglie** per quanto di ragione l'opposizione proposta da [REDACTED] contro la [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e quindi **dichiara** inefficace il pignoramento dei crediti derivanti dalle polizze assicurative sottoscritte dall'opponente con la ALLIANZ [REDACTED] (sottoscritta il 30.4.2019), con la FIDEURAM n. [REDACTED] (sottoscritta il 20.1.2022) e con la UNICREDIT n. [REDACTED] (sottoscritta il 28.8.2019), **disponendo** per l'effetto la liberazione delle relative somme dal vincolo del pignoramento;
- **compensa integralmente** tra le parti le spese di lite.

Pisa, sentenza emessa a verbale di udienza del 28 aprile 2022.

Il Giudice
dott.ssa Alessandra Migliorino

